

CAPITOLO VI

LA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEDITERRANEI IN MATERIA DI PESCA

Nicola Romana

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie- Università degli Studi di Palermo

***Abstract:** In questo contributo si tenta di dare un quadro ricostruttivo della legislazione dei Paesi mediterranei in tema di pesca. L'obiettivo immediato è quello di cercare di mettere in comparazione sia gli aspetti critici sia quelli in cui si riscontrano similitudini nell'approccio che ciascun Paese esaminato fa nei riguardo di un uso sostenibile delle risorse ittiche.*

CVI.1 PREMESSA

Oggetto del presente contributo è quello di offrire una sintetica panoramica sulle principali misure legislative adottate dai Paesi mediterranei, principalmente quelli non appartenenti all'Unione europea¹, nella materia dell'accesso alle risorse ittiche ed alla loro gestione.

Verranno presi in considerazione gli strumenti normativi che si sviluppano secondo la duplice matrice dell'accesso consentito alle navi da pesca battenti bandiera dello Stato costiero ed alle navi straniere.

In tal senso, verrà evidenziato come i sistemi di controllo amministrativo siano basati, in via pressoché generale, sul regime delle “licenze” o “permessi” (qualunque sia il termine adoperato), il cui contenuto, tuttavia, può variare da Stato a Stato, così come anche può trovarsi una differenziazione basata sul “livello” dell'amministrazione (centrale piuttosto che periferica) titolare del potere di rilasciare questo strumento autorizzatorio, nonché sulle modalità del rilascio o sulla possibilità che il “permesso” possa essere ceduto ad altri soggetti.

Buona parte delle normative esaminate prevede, anche, che l'esercizio dell'attività di pesca da parte delle navi battenti la bandiera di tali Stati venga ad essere regolamentato anche al di fuori degli spazi marini su cui lo Stato esercita la propria giurisdizione, siano essi soggetti alla giurisdizione di altro Stato ovvero rientrano nell'alto mare.

Analogamente e potremmo dire ben più ovviamente, risulta disciplinata la possibilità di concedere a navi battenti nave straniera il permesso per la pesca all'interno delle acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero. In tale ultima ipotesi, va considerato come la normativa comunitaria sia particolarmente invasiva rispetto a tale possibilità, dal momento che navi battenti bandiera di Stati dell'U.E. possono essere legittimamente ammessi all'esercizio di attività di pesca nei Paesi terzi mediterranei solo in presenza di specifici accordi stipulati tra tali Stati e l'U.E., in assenza dei quali è ammessa la possibilità che soggetti privati di Paesi dell'U.E. esercitino attività di pesca nell'ambito di “accordi” di natura privatistica².

Avrebbe potuto trovare spazio in questa rassegna anche la disamina dei vari provvedimenti istitutivi di “zone”, conformi al diritto internazionale, con cui gli Stati si riservano il diritto di utilizzare le risorse situate in spazi marini, posti al di là dei limiti delle acque territoriali. La presenza di un altro contributo, all'interno di questo *Rapporto* annuale, che affronta il medesimo tema in una prospettiva internazionalistica³, mi consente invero di operare un rinvio

CVI.2 ALBANIA

La normativa base è costituita dalla legge 7908 in tema di pesca ed acquacoltura, del 5

¹ La scelta di dedicare l'analisi delle norme nazionali per l'accesso alle attività di pesca ai soli Paesi non appartenenti all'U.E nasce dagli stringenti vincoli di natura comunitaria, che impongono una qual certa uniformità tra le varie normative degli Stati. Con riferimento all'ordinamento italiano, si segnala qui il recentissimo decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, entrato in vigore il 2 febbraio 2012, che ha abrogato le residue norme ancora vigenti della legge 963 del 1965 e, dopo avere dato le definizioni di “pesca professionale”, “acquacoltura”, “imprenditore ittico”, “giovane imprenditore ittico” e “pesca non professionale” (artt. 2-6), ha sostanzialmente ridefinito l'intero quadro sanzionatorio relativo all'attività di pesca (artt. 7-24), istituendo un “sistema di punti” per infrazioni gravi, di cui all'art. 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli artt. 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011.

² Ci si riferisce qui ai documenti sottoscritti dal Distretto Produttivo della Pesca di Mazara del Vallo con organismi pubblici e privati di Paesi mediterranei con cui vengono avviate collaborazioni di natura scientifica.

³ Scovazzi, *Fisheries in the Mediterranean Sea: the Relevant International Law Provisions*.

aprile 1995⁴, oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo: legge n. 8763 del 2 aprile 2001⁵, relativa alle procedure per la concessione di specchi acquei finalizzati all'esercizio delle attività di acquacoltura; legge n. 8870 del 21 marzo 2002⁶, che ha istituito, tra l'altro, le *Fisheries Management Organisations*; legge n. 10001 del 6 ottobre 2008⁷, che ha innovato la normativa preesistente in materia di licenza di pesca⁸. Vanno segnalati inoltre due regolamenti d'attuazione, il n. 1 del 29 marzo 2005⁹ e il n. 1062 del 16 luglio 2008¹⁰

Chiunque desideri svolgere attività di pesca professionale (intendendo per questa sia la pesca industriale, esercitata con reti a strascico o a circuizione, che quella di tipo artigianale, svolta con attrezzi da pesca fissi o secondo le altre modalità previste dall'art. 1.39 del Regolamento n. 1 del 2005) deve ottenere la licenza di pesca, ai sensi dell'art. 15.1 della l. 7908/1995.

Il successivo art. 16.3 prevede che per esercitare la pesca al di fuori delle acque territoriali albanesi è necessaria un'apposita autorizzazione, che può essere rilasciata solo se il peschereccio è in possesso dei previsti requisiti di sicurezza e di navigabilità. Regole specifiche vengono poi previste per il rilascio di speciale autorizzazione a navi da pesca provenienti da registri d'immatricolazione stranieri. In tali casi, l'autorità amministrativa prenderà in considerazione il comportamento tenuto in precedenza, potendo negare l'autorizzazione in casi di ripetute violazioni di norme di altri Stati poste a tutela di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

Inoltre, chiunque voglia intraprendere qualsiasi attività connesse alla pesca, compreso il trasporto dei pesci o altri animali acquatici o qualsiasi altra attività di supporto, quale il rifornimento di carburante o altro, deve ottenere apposita licenza. Tuttavia, le attività di pesca connesse non comprendono lavorazione del pesce (articolo 17 della Legge 7908 del 1995).

L'accesso alle risorse ittiche in acque albanesi da parte di navi da pesca straniera¹¹ può essere autorizzato sulla base di appositi accordi di pesca conclusi tra Paesi terzi o organizzazioni internazionali e la Repubblica d'Albania ovvero sulla base di una valutazione di convenienza per l'economia albanese (es., investimenti esteri nel settore) o per una gestione sostenibile delle risorse ittiche (art. 18 l. 7908/1995).

Nessuna licenza può essere rilasciato alle navi da pesca straniera per la pesca a strascico con reti da traino e per la pesca e/o la raccolta di molluschi bivalvi (art. 20).

La normativa prevede inoltre obblighi specifici per tali pescherecci stranieri, quali, ad esempio, la dotazione di un VMS¹² approvato dalle Autorità albanesi, la tenuta a bordo di un registro delle attività di pesca, la presenza di osservatori a bordo, ecc.

Per la pesca illegale sono previste sanzioni pecuniarie, amministrative e la confisca della

⁴In Gazzetta Ufficiale n. 11 del 31 maggio 1995, p. 421. Per il testo <http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb4363E.pdf>.

⁵In Gazzetta Ufficiale n. 19 del 4 maggio 2001, p. 567, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb60451E.pdf>.

⁶In Gazzetta Ufficiale n. 9 del 22 aprile 2002, p. 218, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb52753E.pdf>.

⁷In Gazzetta Ufficiale n. 164, del 23 ottobre 2008, p. 8093, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb83397.pdf> (in lingua albanese).

⁸Più in generale, si rinvia al sito web del competente Ministero, <http://www.dfishery.gov.al/EN/html/legislation.html>.

⁹Regulation No. 1 on the implementation of the legislation on fishery and aquaculture. Il testo in <http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb52761E.pdf>.

¹⁰Regulation No. 1062 on competences of the Fishing Inspectorate and regulating the monitoring of the implementation of fishing management policies, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb83705.pdf> (in lingua albanese).

¹¹Secondo la legislazione albanese, è considerata nazionale la nave da pesca il cui proprietario sia *a)* cittadino albanese e residente in Albania, ovvero *b)* persona giuridica, con sede in Albania, conformemente alla legislazione vigente, ovvero *c)* qualsiasi altro soggetto diverso da una persona giuridica, comprese le persone esclusivamente fisiche con cittadinanza albanese, che vivono in Albania e registrate in conformità della legislazione e dei regolamenti in vigore (articolo 3 bis della legge n. 7908/1995). Sono considerate straniere le navi che non soddisfano i predetti requisiti riguardo la proprietà.

¹²Vessel Monitoring System. Sul punto, v. la Raccomandazione della General Fisheries Commission for the Mediterranean, *REC.MCS-GFCM/33/2009/7 concerning minimum standards for the establishment of a Vessel Monitoring System (VMS) in the GFCM area*, http://151.1.154.86/gfcmwebsite/Docs/RecRes/REC.MCS-GFCM_33_2009_7.pdf.

nave, degli strumenti e del pescato (art. 39 ss. l. 7908 del 1995).

L'attuale quadro normativo sta per essere modificato da una nuova legge, in via di approvazione, con cui si prevede l'adeguamento della legislazione albanese ai principi fondamentali della Politica comune della pesca e ai principali regolamenti comunitari¹³ nonché alle raccomandazioni della Commissione generale della pesca per il Mediterraneo¹⁴.

CVI.3 ALGERIA

In questo Paese la disciplina giuridica della pesca e dell'agricoltura è regolata dalla legge n. 01-11 del 3 luglio 2001¹⁵, che consta di 105 articoli, raggruppati in 14 Titoli, e da numerosi regolamenti d'attuazione¹⁶.

La politica nazionale della pesca, in conformità agli impegni internazionali assunti dall'Algeria, mira a coniugare lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura con la protezione e la conservazione delle risorse ittiche. La legge definisce le disposizioni generali in materia di pesca (principi generali, gli enti preposti, sviluppo della pesca e dell'acquacoltura), di conservazione e valorizzazione delle risorse biologiche e dell'acquacoltura, le attività di pesca (zone di pesca, pesca da navi straniere, le condizioni per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, attrezzi da pesca e gli stabilimenti di pesca, soggetti autorizzati), norme sanzionatorie. La pesca viene definita come "qualsiasi attività finalizzata alla cattura, all'estrazione o alla raccolta di animali o vegetali di cui le acque marine costituiscono l'ambiente di vita permanente o più comune" (art. 2). L'attività di pesca in acque soggette alla giurisdizione nazionale è generalmente soggetta a registrazione presso l'autorità responsabile per la pesca, mentre l'attività di acquacoltura presuppone il rilascio di una concessione da parte della stessa autorità.

Le navi da pesca straniere, debitamente autorizzate dal Ministro competente, possono eccezionalmente svolgere la pesca scientifica e la pesca commerciale degli stock ittici altamente migratori. I termini e le condizioni dell'esercizio della pesca sono definite nei regolamenti¹⁷. La normativa prevede l'obbligo di comunicare posizione e catture all'autorità marittima, di consentire ispezioni a bordo, di assumere equipaggio di nazionalità algerina nella misura minima del 10% (art. 9 décret 06-369).

Quanto allo strumento amministrativo, l'art. 20 prevede che «l'exercice de la pêche est subordonné à une inscription auprès de l'autorité chargée de la pêche». L'ambiguità interpretativa dell'espressione "inscription", anziché quella usata nella precedente normativa¹⁸, è

¹³Si ricorda che l'Albania ha ufficialmente presentato in data 28 aprile 2009 la domanda di adesione all'Unione europea.

¹⁴General Fisheries Commission for the Mediterranean, *Report of the Expert meeting on fisheries legislation in the Mediterranean and Black Sea*, Beirut, Lebanon, 26-28 October 2011, p. 6.

¹⁵Journal Officiel de la République Algérienne (JORA) n. 36 dell'8 luglio 2001, il cui testo è rinvenibile all'indirizzo web http://www.joradp.dz/JO2000/2001/036/F_Pag.htm. V. Abdeldjalil BELALA, *Les lignes directrices de la loi sur la pêche et l'aquaculture à la lumière de la réglementation algérienne*, in *Neptunus*, 2004/2.

¹⁶Tra questi, possiamo citare i seguenti: Décret exécutif n. 02-419 (28.11.2002) fixant les conditions et modalités d'intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, <http://faolex.fao.org/docs/texts/alg45821.doc>; Décret exécutif n. 3-481 (13.12.2003) fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche, <http://faolex.fao.org/docs/texts/alg41651.doc>;

¹⁷Décret exécutif n. 06-367 (19.10.2006) fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/alg67489.pdf>; Décret n. 02-419, cit.

¹⁸L'*ordonnance* n. 76-84 (in JORA n. 30 del 13 aprile 1977), all'art. 3, disponeva che «nul ne peut se livrer à l'exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales algériennes conformément aux dispositions de la présente ordonnance s'il n'y est dûment autorisé». Il medesimo principio era stato quindi ripreso dall'art. 9 del *décret législatif* n. 94-13 del 28 maggio 1994 (in JORA n. 40 del 22 giugno 1994) che aveva ridefinito il quadro normativo, successivamente modificato dalla l. 01-11.

stata superata con un'apposita norma, contenuta nel decreto attuativo n. 02-419 del 28 novembre 2002, che, nel prevedere le condizioni e le modalità di esercizio delle navi da pesca nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale, stabilisce all'art. 2 che le navi battenti bandiera algerina sono soggette ad autorizzazione.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato dal Titolo XIII della l. n. 01-11, che prevede essenzialmente pene pecuniarie ed amministrative. Per la pesca illegale praticata da navi straniere, si vedano in particolare gli artt. 94-102, che prevedono anche l'uso delle armi da fuoco, sia pure prendendo tutte le misure necessarie evitare danni a persone, al fine di costringere le navi a dirigersi verso un porto algerino. La nave rimane sotto sequestro fintanto che non vengano pagate l'ammenda (da 3 milioni a 6 milioni di dinari algerini; in caso di recidiva, da 6 milioni a 10 milioni) e le altre spese civili e amministrative. Se il pagamento non avviene entro tre mesi dalla condanna definitiva, la nave può essere venduta, secondo le modalità previste dalla legge.

CVI.4 CROAZIA

La normativa di base è costituita dalla *Zakon o Morskom Ribarstvu* (legge sulla pesca marittima) del 23 aprile 2010, che disciplina la pesca commerciale, non commerciale e sportiva¹⁹ e che sostituisce la precedente legge del 22 aprile 1997.

La legge, composta da 117 articoli suddivisi in 11 capitoli, disciplina la gestione e la protezione delle risorse biologiche del mare, le modalità e le condizioni per la svolgimento dell'attività di pesca e acquacoltura, il monitoraggio e l'informazione sulla qualità e diversità biologica dell'ambiente marino, le attività di controllo e di ispezione, il sistema sanzionatorio. Il campo di applicazione si estende anche alle attività di pesca svolte da navi battenti bandiera croata in acque poste al di fuori della giurisdizione di quello Stato (art. 8).

Gli artt. 26 e seguenti disciplinano il contenuto e le modalità del rilascio della licenza di pesca professionale, la cui competenza è affidata al Ministero. Di regola la licenza è trasferibile.

Soggetti stranieri sono ammessi a svolgere attività di pesca professionale nelle acque croate solo nell'ambito di accordi internazionali di cui la Repubblica croata è parte. La pesca per finalità scientifica svolta da soggetti stranieri rientra invece nell'ambito dell'attività regolamentare del Ministero (art. 106).

La piccola pesca costiera è regolata, oltre che dagli artt. 34-42, anche dal *Pravilnik o Malom Obalnom Ribolovu* (Regolamento) del 20 maggio 2011²⁰. L'art. 54 disciplina inoltre l'attività di pescaturismo²¹.

L'attività di controllo è regolata dal Cap. VIII ed affidata principalmente ad Ispettori cui spetta il compito di svolgere atti ispettivi e sanzionare amministrativamente i trasgressori. Il sistema VMS, introdotto nel 2006, è applicato sulle navi di lunghezza superiore a 15 metri²².

Il Cap. X definisce il quadro sanzionatorio, che prevede di regola pene pecuniarie ed amministrative e, in caso di gravi violazioni della legge, anche il sequestro e la confisca della nave e degli attrezzi (art. 102).

Si ricorda, infine, che la normativa in materia di pesca risulta allineata ai principi

¹⁹Per il testo in lingua croata v. <http://faolex.fao.org/docs/texts/cro105817.doc>

²⁰Per il testo in lingua croata v. <http://faolex.fao.org/docs/texts/cro106257.doc>.

²¹V. anche il *PRAVILNIK O OVLAŠTENJU ZA OBAVLJANJE RIBOLOVNOG TURIZMA I REGISTRU O IZDANIM OVLAŠTENJIMA* (Regolamento per il rilascio delle licenze di pescaturismo) del 20 maggio 2011 (per il testo in lingua croata v. <http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=339>).

²²General Fisheries Commission for the Mediterranean, *Report of the Expert meeting on fisheries legislation in the Mediterranean and Black Sea*, cit., 9; Commission Staff Working Document, *Croatia 2006 Progress Report*, doc. SEC/2006/1385, 38.

comunitari²³, in vista dell'adesione che si prevede avverrà il 1° luglio del 2013²⁴.

CVI.5 EGITTO

La normativa principale è contenuta nella legge n. 124 del 18 agosto 1983, Act on Fishing, Aquatic Life and the Regulation of Fish Farms²⁵.

La legge si compone di 65 articoli, divisi in tre distinti Capi.

Il primo, "Regulation of Fishing" contiene le disposizioni di carattere generale (artt. 1-14), le norme in tema di tutela delle acque dall'inquinamento (artt. 15-20) e quelle in tema di ricerca scientifica (artt. 21-22).

Tra le disposizioni di carattere generale, oltre alle definizioni contenute nell'art. 1, si segnala l'art. 2, in cui si prevede che ogni nave utilizzata per le attività di pesca deve indicare sui lati dello scafo un numero di serie assegnato dalla General Organization for the Development of Fishery Resources e un cartello indicante la classe della nave e l'area in cui può essere esercitata l'attività di pesca. Le navi da pesca devono essere dotate di licenza ed operare con i metodi autorizzati e non possono utilizzare reti o apparati da pesca diversi da quelli per cui sono stati autorizzate (artt. 8 e 9).

Il Capo II, "Licenses and Fess Relating to Fishing and the Harvesting of Aquatic Resources", contiene le norme relative al rilascio delle licenze (artt. 23-41), al pagamento dei relativi diritti (42-46) e agli stabilimenti di acquacoltura (47-51). Le licenze sono valide fino al 31 dicembre di ogni anno e deve essere rinnovate ogni anno entro 90 giorni (art. 27) e sono assegnate alla singola nave, non potendo quindi essere trasferite ad altre navi se non per cause di forza maggiore e per un periodo di tempo limitate, previa autorizzazione dell'autorità amministrativa. La licenza non può essere rilasciata a navi straniere, se non per ragioni legate alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione (art. 25).

Il Capo III, "Penalties", definisce il quadro sanzionatorio (artt. 52-62). Vengono previste pene detentive per i casi più gravi di violazione delle norme (ad es., uso di esplosivi, inquinamento volontario, pesca in aree non autorizzate o in periodi vietati), oltre alla confisca della nave e degli attrezzi. Con riferimento al divieto di pesca, si segnala con riferimento a quest'ultima ipotesi, si segnala la Resolution No. 130 of 2007 on the fishing in the Mediterranean Sea, del 27 gennaio 2007²⁶, che prevede il divieto delle attività di pesca nel mare Mediterraneo nel periodo 1° maggio – 30 giugno di ogni anno.

La pesca illegale svolta da navi straniere viene sanzionata con pene pecuniarie, così come le altre violazioni meno gravi della legge.

CVI.6 ISRAELE

Il quadro normativo è costituito dal testo consolidato del 2000 della *Fisheries Ordinance*²⁷ e delle *Fisheries Rules*²⁸, entrambe del 1937.

L'art. 3 dell'*Ordinance* determina le condizioni e le modalità per l'ottenimento della licenza

²³Sul processo di armonizzazione con i principi dell'Unione europea v. V. Par-M. Lovrinov-M. Njavro, *Croatian Fishery – Harmonization or Regulations and How To Access EU?*, in *Agriculture*, ISSN 1330-7142, vol. 13, n. 1, 2007, 1 ss.

²⁴La Croazia ha firmato il Trattato d'adesione nel dicembre del 2011, sottoposto nel gennaio 2012 a referendum popolare che lo ha approvato.

²⁵<http://faolex.fao.org/docs/pdf/e18648E.pdf>.

²⁶<http://faolex.fao.org/docs/pdf/egy81050.pdf>.

²⁷<http://faolex.fao.org/docs/texts/isr1688.doc>.

²⁸<http://faolex.fao.org/docs/texts/isr20039.doc>.

di pesca che di regola è valida un anno e permette la cattura solo nelle zone di mare indicate nella stessa licenza. Con apposito provvedimento del Ministro, la licenza può essere rilasciata anche a navi straniere. Queste ultime possono anche essere autorizzate a sbarcare il pescato nei porti israeliani.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'*Ordinance* comporta pene pecuniarie e detentive.

Le *Rules*, di natura regolamentare, disciplinano nel dettaglio sia il procedimento amministrativo di rilascio della licenza e l'attività di controllo che le modalità ammesse di pesca, come ad esempio la taglia minima, e le restrizioni all'uso di determinati strumenti e reti.

CVI.7 LIBANO

La legislazione libanese risulta essere abbastanza risalente. Il quadro normativo di base è infatti rappresentato dalla legge n. 2775 del 28 settembre 1929, integrato da altri atti legislativi e regolamentari. È in atto un processo di revisione di tale sistema²⁹, che risente evidentemente del tempo trascorso dal momento dell'adozione del testo base ad oggi.

L'accesso alle risorse ittiche è consentito previo rilascio di una licenza, limitata alla pesca costiera (inferiore a 6 miglia nautiche)³⁰ e destinata ai soli soggetti nazionali³¹. Varie *Resolutions* regolamentano l'uso di modalità e strumenti di pesca.

CVI.8 LIBIA

Il quadro giuridico fondamentale poggia sulla legge n. 14 del 1989³², che abroga i precedenti provvedimenti legislativi, risalenti al periodo precedente la rivoluzione del 1969³³. La legge si compone di 29 articoli, suddivisi in 6 sezioni.

Nella prima sezione (artt. 1-5), relativa alle disposizioni introduttive, è di particolare interesse l'art. 3, ove si prevede l'obbligo della licenza per chi voglia svolgere attività di pesca. Per il naviglio straniero, l'attività è consentita sulla base di specifici accordi internazionali. Le licenze vengono rilasciate dal Segretariato generale per le risorse marine (*General Secretariat of Marine Wealth*)³⁴, che individua anche i luoghi in cui il pescato può essere sbarcato (art. 5).

La sez. II (artt. 6-12) prevede le procedure per il rilascio della licenza, stabilendo il contenuto del diritto di pesca, i requisiti tecnici e amministrativi che le navi devono possedere. La licenza ha la validità di tre anni ed è rinnovabile.

Gli artt. 13-14 (Sez. III) disciplinano le modalità di rilascio della licenza per le navi straniere sulla base, come precisato prima, di un accordo internazionale. L'art. 13 prevede i requisiti tecnici e burocratici che la nave deve possedere nonché gli obblighi che su di essa incombono. La licenza, che non è trasferibile, consente le catture solo secondo le modalità e nelle zone di mare in essa indicate.

Nella Sez. IV, l'art. 15 prevede il divieto dell'uso di sostanze esplosive e chimiche dannose per l'ambiente marino. Il successivo articolo disciplina la potestà regolamentare del Segretariato riguardo a tecniche e strumenti di pesca ammissibili, misura delle maglie delle reti, taglia minima dei prodotti del pescato.

²⁹General Fisheries Commission for the Mediterranean, *Report of the Expert meeting on fisheries legislation in the Mediterranean and Black Sea*, cit., 11.

³⁰*Ibidem*.

³¹P. Cacaud, Ficheris, *Laws and regulations in the Mediterranean: a Comparative Study*, Roma, 2005, p. 2, nota 6.

³²Per il testo in lingua inglese, <http://www.fao.org/docrep/field/009/ag421e/AG421E08.htm>.

³³V. in particolare la *Law n. 8 of 1962, Regulating Fishing*, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/lib1801E.pdf>.

³⁴Nel sistema amministrativo libico, il Segretariato generale corrisponde, come noto, alla struttura ministeriale.

La Sez. V (artt. 17-22) si riferisce all'equipaggio delle navi. Viene prevista una procedura amministrativa, presso sedi decentrate del Segretariato generale, per la risoluzione in tempi brevi di controversie (art. 18).

L'apparato sanzionatorio è contenuto nella Sez. VI. In linea generale, vengono previste pene detentive e pecuniarie in caso di gravi violazioni della legge, ivi comprese l'attività di pesca illegale svolta da naviglio straniero.

CVI.9 MAROCCO

Il Paese nordafricano appare uno dei più prolifici riguardo alla produzione normativa³⁵. Il corpus è costituito, oltre che dalla legge fondamentale, *Dahir portant loi* n. 1-73-255 del 23 novembre 1973, più volte modificata nel corso degli anni³⁶, anche da una serie di decreti e regolamenti che disciplinano la materia nel dettaglio, con riferimento, ad esempio, agli aspetti organizzatori del versante amministrativo³⁷ e scientifico³⁸. Sin dall'inizio del decennio appena trascorso è stato elaborato, ma mai approvato, un *projet de loi formant code des pêches maritimes et de la préservation des écosystèmes marins*, con lo scopo di aggiornare la regolamentazione della pesca e adattarla alle nuove realtà del settore.

La legge del 1973, che sostituisce la precedente normativa risalente al 1919, si compone di 57 articoli, suddivisi in 12 Titoli. Il primo di essi, sulle disposizioni generali (artt. 1-5), contiene il principio generale in base al quale l'esercizio dell'attività di pesca è subordinato al possesso di una licenza (art. 2), di validità annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Le modalità di rilascio della licenza sono contenute nel Décret n. 2-92-1026 (29 December 1992)³⁹, che ha modificato la precedente disciplina coeva alla legge base del 1973.

I successivi Titoli (divieti e regole generali per l'esercizio della pesca marittima: Titolo, artt. 6-10); classificazione delle reti da pesca ammesse e vietate: Titolo III, artt. 11-16; metodi di pesca vietati e inquinamento delle acque: Titolo IV, artt. 17-22; regolamentazione delle taglie del pescato: Titolo V, artt. 23-25) denotano una particolare attenzione del legislatore marocchino per un uso sostenibile delle risorse alieutiche.

L'apparato sanzionatorio è contenuto nel Titolo VIII e prevede anzitutto pene detentive e pecuniarie per le maggior parte delle violazioni come, ad esempio quelle previste all'art. 33: pesca senza licenza; fabbricazione, commercio ed uso di reti non ammesse; violazione di norme regolamentari poste a tutela delle specie ittiche; mancato rispetto delle taglie minime; occultamento dei segni distintivi posti sullo scafo; trasporto e commercializzazione di prodotti ittici la cui cattura è vietata o provenienti da zone interdette alla pesca.

Un più recente provvedimento⁴⁰ determina le condizioni e le modalità relative all'installazione ed all'utilizzazione a bordo delle navi da pesca di un sistema VMS, operativo dallo scorso anno.

³⁵La prolificità si estende a tutto il settore marittimo e portuale. Un elenco, aggiornato al 2008, della legislazione di settore è contenuta in L. Sbaï, *Guide de la législation maritime et portuaire marocaine 1912-2008*, Editions 2009.

³⁶Per il testo, aggiornato con le modifiche intervenute, v. <http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor1493.pdf>. Per un elenco completo delle modifiche e degli atti di normazione secondaria, v. il sito

³⁷V. il Dahir n. 1-69-45 relatif à l'Office national des pêches, del 29 luglio 1969, in <http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor1520.pdf>, anch'esso modificato.

³⁸Dahir n. 1-96-98 (29 luglio 1996), portant promulgation de la loi n. 48-95 portant création de l'Institut national de recherche halieutique, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor7798.pdf>.

³⁹Il testo in <http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C74698.htm>.

⁴⁰Décret n. 2-09-674 fixant les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation à bord des navires de pêche d'un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données, del 17 marzo 2010, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor96760.pdf>.

CVI.10 MONTENEGRO

La giovane Repubblica del Montenegro⁴¹ si è recentemente dotata di un'organica legge⁴² che si inserisce nel quadro dell'adeguamento normativo necessario per l'*aquis* comunitario, connesso alla complessa procedura richiesta per lo sviluppo dei negoziati finalizzati all'adesione del Paese balcanico all'Unione europea⁴³.

Si tratta di un testo molto complesso⁴⁴ che si sviluppa in XII sezioni, per un totale di 117 articoli, in cui vengono affrontati non soltanto gli aspetti amministrativi, organizzatori e sanzionatori legati all'attività di pesca e maricoltura, ma anche quelli legati alla gestione delle risorse marine, improntate ai principi dello sviluppo sostenibile e del rispetto della biodiversità.

La licenza amministrativa (*permit for commercial fishing*), rilasciata dall'autorità amministrativa sulla base di un bando pubblico, costituisce il presupposto per lo svolgimento dell'attività di pesca e l'iscrizione delle navi in un apposito Registro delle navi adibite alla pesca. Sulla base di specifici accordi internazionali i permessi di pesca possono anche essere rilasciati a soggetti stranieri. Viene anche previsto l'obbligo di installare il VMS per tutte le navi di lunghezza superiore a 15 metri.

CVI.11 SIRIA

La normativa di riferimento è costituita dal Legislative Decree No. 30 of 25 August 1964 on the protection of aquatic livings⁴⁵, composto da 75 articoli suddivisi in 5 Titoli.

Il primo Titolo (artt. 1-7) è dedicato alle definizioni. Nel Titolo II, *Regulation of Fishing* (artt. 8-39, suddivisi in 8 capi) viene stabilito il principio generale in base al quale sono ammesse all'attività di pesca solo navi nazionali o appartenenti ad altri Stati arabi, sulla base del principio di reciprocità (art. 8).

Requisito per lo svolgimento dell'attività di pesca è la licenza (art. 9), valida fino al 31 dicembre di ciascun anno. Sono quindi definite i requisiti e le modalità relative alla concessione della licenza. L'art. 30 vieta l'uso di esplosivi e rimanda ad ulteriori atti di natura regolamentare per la definizione delle tipologie di reti e di strumenti ammessi.

L'intero Titolo III (artt. 40-50) è dedicato alla raccolta delle spugne. Il successivo Titolo V (artt. 51-64) definisce l'apparato repressivo delle condotte illecite. Le sanzioni previste sono in genere di natura pecuniaria, cui si accompagna, nei casi più gravi, il sequestro del mezzo nautico e pene detentive che possono arrivare, nell'ipotesi di uso di esplosivi ed altri mezzi vietati, con la reclusione fino a 3 anni (art. 54).

L'ultimo Titolo (artt. 65-75) contiene, oltre alle disposizioni finali, norme in materia fiscale e l'istituzione di un *Higher Council for Aquatic Resources*.

⁴¹Il Parlamento del Montenegro, che in precedenza insieme alla Serbia formava la Repubblica federale di Serbia-Montenegro, a seguito di un referendum svoltosi il 21 maggio 2006 avviò le procedure che portarono il successivo 3 giugno alla proclamazione dell'indipendenza.

⁴²Law on Marine Fisheries and Mariculture del 5 agosto 2009, in *Official Gazette of Montenegro* 56/09 del 14 agosto 2009, www.questionnaire.gov.me/O/Pdf/C13.pdf.

⁴³Il Montenegro ha presentato il 15 dicembre 2008 la domanda di adesione all'Unione e il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha conferito lo *status* di Paese candidato ufficiale.

⁴⁴La complessità e analiticità della normativa tuttavia confligge con la modesta capacità di pesca dell'intero comparto nell'economia montenegrina che si sviluppa lungo i 294 chilometri di costa del Paese, le cui acque territoriali si estendono per 2098 km²: il settore incide per lo 0,5 % del PIL; il valore totale del pescato ammonta a circa 15 milioni di euro annui; il totale degli addetti nel settore pesca è stato valutato in 631 unità, lo 0,1% della popolazione (i dati, riferiti al 2001, sono tratti da B. Bulatovic, *Marine Fishery sector in Montenegro. An Overview*, <http://www.eurofish.dk/pdfs/Istanbul-presentations/Countries/Montenegro.pdf>).

⁴⁵Pubblicato nella *Official Gazette* n. 41 del 10 settembre 1964. Per il testo nella lingua inglese v. <http://faolex.fao.org/docs/pdf/syr2167E.pdf>.

CVI.12 TUNISIA

Il quadro normativo è costituito da una serie di leggi e di regolamenti. La principale fonte è costituita dalla Loi 94-13 relative à l'exercice de la pêche, del 31 gennaio 1994⁴⁶, più volte emendata⁴⁷, con il relativo regolamento⁴⁸.

La legge del 1994 consta di 45 articoli. Nel primo di essi vengono definite le finalità, ossia organizzare lo sforzo di pesca e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse ittiche, proteggendo e preservando l'ambiente marino.

L'attività di pesca nelle acque tunisine, disciplinata dal Titolo II (artt. 3-6), può essere esercitata sulla base di una licenza, di validità annuale, ad una licenza, che può essere rilasciata, oltre che a navi tunisine, anche a navi straniere, in questo caso per le finalità della "recherche, de l'apprentissage ou de la vulgarisation" (art. 3).

Vengono quindi definiti i principi relativi all'esercizio delle operazioni di pesca (Titolo III, artt. 7-26): periodi e zone in cui la pesca è consentita, strumenti e metodi di pesca ammessi ovvero vietati, protezione delle specie ittiche, sbarco e vendita del pescato, installazione di impianti fissi (esercitati questi ultimi solo da persone fisiche, giuridiche o pubbliche tunisine).

Sono disciplinati al titolo IV (artt. 27-45) gli aspetti sanzionatori degli illeciti: constatazione, sequestro, avvio del procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, sanzioni, "transaction" (istituto riconducibile, con riferimento al nostro diritto interno, alla oblazione).

Il sistema VMS è in via di implementazione, dopo l'avvio di una sperimentazione iniziata nel 2008. Si prevede che entro il 2013 saranno 550 le navi da pesca dotate del sistema di telerilevamento⁴⁹.

CVI.13 TURCHIA

Il quadro normativo si presenta alquanto complesso e ruota attorno alla legge fondamentale n. 1380 del 23 marzo 1971, modificata nel 1986⁵⁰, e dal relativo Regolamento del 1995⁵¹, emendato più volte.

La legge prevede (art. 3) che per l'esercizio dell'attività di pesca è necessario il rilascio della licenza, da parte dell'Autorità amministrativa. Vengono definite le *fishing zones* (art. 5) e le tipologie di attrezzi da pesca ammessi e proibiti (artt. 22-25). L'art. 21 dispone per i soggetti stranieri il divieto di entrare nelle acque turche, quali indicate nell'art. 8 della *Territorial Waters Law n. 476* del 1964⁵². L'art. 36 definisce nel dettaglio le sanzioni previste per le violazioni della legge che, nel caso di pesca illegale compiuta da navi straniere, consistono nella reclusione da due a quattro anni (art. 36, lett. e).

⁴⁶In Journal officiel de la République tunisienne n. 11, 8 febbraio 1994, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/tun1955.pdf>.

⁴⁷Loi n. 97-34 del 26 maggio 1997, in Journal officiel de la République tunisienne n. 44, 26 maggio 1997, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/tun13801.pdf>; Loi n. 99-74 del 26 luglio 1999, in Journal officiel de la République tunisienne n. 61, 30 luglio 1999, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/tun18561.pdf>; da ultimo con la Loi n. 2010-21 del 26 aprile 2010, in Journal officiel de la République tunisienne n. 35, 30 aprile 2010, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/tun97216.pdf>.

⁴⁸Arrêté du Ministre de l'agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l'exercice de la pêche, in Journal officiel de la République tunisienne n. 80, 6 ottobre 1995, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/tun44397.pdf>.

⁴⁹N. Haddad, *The Tunisian Vessel Monitoring System*, Workshop on the Implementation of a Vessel Monitoring System (VMS) in the Mediterranean and the Black Sea, Zagreb, Croatia 28-30 November 2011.

⁵⁰Per il testo consolidato in lingua inglese, pubblicato nel 2003, v. <http://faolex.fao.org/docs/pdf/tur20670E.pdf>.

⁵¹Fisheries Regulation N. 22223, del 22 luglio 1995, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/tur20689.pdf>.

⁵²La legge 476/1964 è stata sostituita dal successivo Act No. 2674 of 20 May 1982, on the Territorial Sea of the Republic of Turkey, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/tur32259.pdf>.

CVI.14 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro sopra delineato non può certo definirsi esaustivo. La finalità, per così dire, ricognitoria del contributo, insieme agli altri due lavori di taglio giuridico in cui vengono definiti alcuni profili internazionalistici⁵³ e comunitari⁵⁴ della materia può essere considerato l'avvio di un percorso di conoscenza. L'auspicio è quello di sviluppare ulteriori *steps* nell'analisi comparata di quanto ciascun Paese mediterraneo fa nei riguardi di un uso sostenibile delle risorse ittiche, evidenziando sia gli aspetti critici sia quelli in cui si riscontrano similitudini, con lo sforzo di individuare sempre più elementi di affinità e di condivisione di comuni obiettivi piuttosto che di differenze.

⁵³Scovazzi, *Fisheries in the Mediterranean Sea: the Relevant International Law Provisions*. Come ricordato in *Premessa*, si rinvia a quest'ultimo lavoro per la ricognizione delle discipline nazionali in tema di istituzione di zone economiche, zone di pesca, zone di protezione ecologiche adottate da ciascun Paese mediterraneo.

⁵⁴Miccichè, *La riforma della politica comune della pesca: prime osservazioni sulle proposte della Commissione*.